

CARLO RASIA

Associato dell'Università di Bologna

Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato

SOMMARIO: 1. Premessa: il progetto della commissione Luiso. — 2. L'imparzialità degli arbitri: l'introduzione della *disclosure*. — 3. I poteri cautelari degli arbitri. — 4. Alcune modifiche al procedimento di esecuzione del lodo estero e all'arbitrato transazionale. — 5. Altri minimi interventi. — 6. Considerazioni conclusive: cosa è mancato?

1. — La commissione presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, incardinata presso il Ministero della giustizia nel marzo 2021 « per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi », immagina nuovi rimedi per ridurre i tempi del processo verso una migliore efficienza nell'amministrazione della giustizia. L'approccio metodologico è quello di intervenire sul codice di procedura civile e sulle leggi speciali, proponendo, tra l'altro, correttivi al disegno di legge delega c.d. Bonafede (atto del Senato n. 1662/XVIII del 9 gennaio 2020) già approvato in via definitiva. Tali proposte, accompagnate anche da relazioni illustrative, sono state concepite per accedere ai fondi europei previsti dal *Recovery Plan*, il c.d. Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Accanto all'incremento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (leggasi, principalmente mediazione) la commissione è intervenuta nel campo delle norme dell'arbitrato, in un'ottica di rendere più appetibile la strada della giustizia privata, puntando, oltre ad alcuni interventi minori, sulla riforma di due punti ritenuti fondamentali dal Governo: da un lato, il rafforzamento dell'imparzialità degli arbitri, e, dall'altro, la concessione agli stessi del potere cautelare.

Gli interventi — che sono tutti contenuti all'interno dell'art. 11 della proposta di legge delega — sono dunque circoscritti e non integrano una quarta novella sull'arbitrato, di cui qualcuno temeva l'arrivo. Trattasi di proposte che il legislatore dovrebbe adottare a fronte delle diverse soluzioni offerte in dottrina e giurisprudenza, così da sopire i contrasti interpretativi e dare maggiore sicurezza ai futuri fruitori dell'istituto.

2. — Dalla relazione di accompagnamento e illustrativa al lavoro della commissione emerge che il punto principale per rendere più appetibile la via arbitrale sia quello di garantire, innanzitutto, una maggiore affidabilità degli arbitri «come decidenti terzi ed imparziali». L'obiettivo è quello di improntare il sistema ad una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rilevazione di tutte le circostanze di fatto che potrebbero influire sulla garanzia dell'imparzialità, «anche soltanto nella percezione delle parti stesse».

A tal proposito, la commissione ritiene che sia l'esperienza straniera che quella dei regolamenti delle diverse camere arbitrali — ma aggiungerei anche il vigente codice deontologico forense ⁽¹⁾ — spingono ad inserire a livello normativo il c.d. *duty of disclosure*, che dunque deve estendersi oggi alla generalità degli arbitrati *ad hoc* ⁽²⁾. Si prevede cioè l'obbligo che gli arbitri rilascino, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte

⁽¹⁾ L'art. 61 del codice deontologico forense impone all'avvocato, che si accinga ad assumere il ruolo di arbitro, una comunicazione da effettuarsi necessariamente per iscritto ove siano palesati «ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico». L'art. 61, comma 8°, del codice sancisce poi che la violazione del dovere di rendere la dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. V. SANGIOVANNI, *L'avvocato-arbitro nell'art. 61 del nuovo codice deontologico forense*, in *Contratti*, 2015, p. 406 ss.; R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, Milano, 2014, p. 378 ss.

⁽²⁾ In dottrina, qualcuno ipotizzava che l'ampia diffusione dell'obbligo per l'arbitro di segnalare ogni circostanza che possa rendere sospetta la sua imparzialità nei diversi regolamenti arbitrali e soprattutto, nel codice deontologico forense (art. 61), aveva spinto a domandarsi se esso potesse considerarsi implicitamente già esistente nel nostro ordinamento. Una disamina sul punto, in SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità ed indipendenza degli arbitri*, in *Trattato di diritto dell'arbitrato*, diretto da Mantucci, III, Napoli, 2021, p. 173 ss.

le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità che sono previste per la ricsuzione *ex art. 815 c.p.c.* Ma non solo: viene altresì previsto, per corroborare tale soluzione, che «in caso di omessa dichiarazione l'accettazione dell'incarico deve ritenersi affetta da nullità» e che, nel caso in cui, al momento dell'accettazione, l'arbitro abbia ommesso di dichiarare le circostanze previste dall'art. 815 c.p.c., per questi debba essere prevista la decadenza dall'incarico.

Dunque, sulla base di tali direttive, il futuro legislatore delegato dovrà non solo disciplinare il dovere di dichiarazione al momento dell'accettazione della nomina, magari intervenendo sull'art. 813 c.p.c., ma anche (meglio) articolare il procedimento per comminare la sanzione in caso di omissione. Dal momento che viene stabilito che deve ritenersi nulla l'accettazione dell'incarico in caso di omessa dichiarazione, sarà compito del presidente del tribunale (della sede dell'arbitrato) dichiarare la decadenza dell'arbitro sia qualora questi non abbia fornito la dichiarazione prevista sia — mi sento di aggiungere — qualora abbia fornito una dichiarazione (gravemente) lacunosa o infedele, omettendo di dichiarare una delle circostanze (nota, per esempio, alle parti) prevista dall'art. 815 c.p.c., disposizione che racchiude motivi ritenuti tassativi⁽³⁾.

A fronte di quest'ultima novità normativa, il legislatore delegato, oltre ad intervenire sull'art. 813 c.p.c., dovrà operare anche sull'art. 813-bis c.p.c., inserendo una nuova ipotesi di decadenza (oltre a quella che sanziona l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni): da ciò risulterà che il presidente del tribunale dovrà dichiarare, con ordinanza non impugnabile, la decadenza dell'arbitro con i conseguenti effetti sostitutivi, solo dopo che, al pari delle altre ipotesi di decadenza, sentite le parti e gli arbitri, abbia accertato l'omessa dichiarazione (o circostanza) e siano decorsi i 15 giorni da quando la parte ha inviato apposita diffida senza che l'arbitro abbia rilasciato o integrato la dichiarazione.

L'introduzione generale della dichiarazione di indipendenza dell'arbitrato, come mezzo preventivo volto a tutelarne la garanzia di imparzialità, deve essere accolta in maniera positiva e già da

⁽³⁾ Almeno secondo la dottrina maggioritaria: cfr. CONSOLO, *Imparzialità degli arbitri. Ricsuzione*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 727.

tempo e da più parti, se ne invocava il bisogno, viste anche le recenti modifiche d'Oltralpe (4). Tale dichiarazione è posta non solo a tutela delle parti ma, a ben vedere, anche dell'arbitro stesso, che non potrà essere in séguito ricusato per il legame che ha rilevato e rispetto al quale non ci sono state obiezioni alla sua nomina (5).

Detta comunicazione dovrà essere prevista prima dell'inizio del procedimento arbitrale, in occasione dell'accettazione dell'incarico, ma anche accompagnata dall'impegno dell'arbitro a rimanere imparziale per tutto il procedimento, informando le parti per ogni fatto o circostanza che possa essere rilevante a tal fine, aspetto quest'ultimo che ritengo che debba essere maggiormente specificato dal legislatore delegato.

Tuttavia, se all'arbitro viene imposto un dovere di dichiarare «tutte le circostanze di fatto rilevanti» che possono incidere sull'imparzialità (6), al contempo si sanziona con la decadenza solo la mancata dichiarazione delle circostanze che fondano i motivi di ricusazione. Si è dunque scelta una strada che circoscrive la dichiarazione a criteri precisi e concreti, evitando che venga estesa a tutti quei collegamenti secondari, c.d. di opportunità, che legano parti, avvocati e arbitri (7). Come è stato evidenziato, il successo della dichiarazione di indipendenza risiede nella certezza e non nella cavillosità e bisogna evitare che l'arbitro debba dichiarare tutto ciò

(4) Si cita di solito la Francia ove l'obbligo di informazione preventiva è stata introdotto dall'art. 1456, comma 2°, c.p.c. nel 2011 o la Spagna con l'art. 15 *Ley* n. 60 del 2003 *de Arbitraje*.

(5) In questo senso, LUISO, *Diritto processuale civile*¹⁰, V, Milano, 2019, p. 166. Secondo DALMOTTO, *Il contratto di arbitrato*, in *Trattato di diritto dell'arbitrato*, cit., p. 68, l'istituto della *disclosure* sembra maggiormente utile allo scopo di evitare che la composizione del collegio sia successivamente posta in discussione per l'emergere di circostanze idonee a fondare una istanza di ricusazione per circostanze prima non conosciute.

(6) Ponendo così che l'arbitro rispetti un suo preciso obbligo di trasparenza rendendo palesi alle parti eventuale sussistenza di oggettive situazioni di carenza di terzietà anche se queste non necessariamente metterebbero in crisi la sua imparzialità.

(7) La logica e il tenore letterale della maggior parte dei sistemi nazionali portano ad una coincidenza tra l'ambito oggettivo del dovere di *disclosure* con quello fondante l'accoglimento di una istanza di ricusazione. V., ad esempio, gli artt. 17 e 18 della legge spagnola. Anche la giurisprudenza inglese invita a limitare tale obbligo ai soli conflitti di interesse significativi. V. Court of appeal, 15 may 2000, in *Asa Bull.*, 2000, p. 399.

che le parti possono credere sia motivo di sospetto di imparzialità⁽⁸⁾.

Voglio, però, delineare alcune riflessioni in merito alla strada sanzionatoria da percorrere in caso di violazione del dovere di indipendenza.

Come noto, nella maggior parte dei regolamenti arbitrali, salvo rari casi in cui l'arbitro può essere sostituito d'ufficio, non vengono normalmente disciplinate le conseguenze per l'arbitro che abbia violato il dovere di rilevazione. La proposta di legge delega va, invece, oltre la disciplina regolamentare, stabilendo la nullità dell'accettazione in caso di omessa dichiarazione, ma non prevedendo quale organo e con quali modalità dovrà essere dichiarata tale invalidità. È presumibile che tale declaratoria sarà conseguenza di tre diverse situazioni: *a*) a séguito di accertamento incidentale per intervento del presidente del tribunale allorché venga avviato, su istanza della parte che vi ha interesse, il predetto procedimento di decadenza; *b*) a séguito di decisione del collegio arbitrale in caso di rilevazione dell'eccezione per omessa (o lacunosa o infedele) dichiarazione da parte di un membro del collegio; *c*) in occasione del giudizio d'impugnazione del lodo avanti la Corte d'appello. In questo terzo caso, essendo la nullità prevista per legge, vi è da chiedersi se il legislatore delegato introdurrà un nuovo motivo *ad hoc* di impugnazione (oltre ai dodici già disciplinati dall'art. 829 c.p.c.) o se si possa denunciare tale violazione tramite uno di quelli già esistenti ovvero, come a mio parere pare, attraverso il motivo n. 2 dell'art. 829, che si occupa della rituale costituzione del collegio arbitrale. Ovviamente una scelta in questo ultimo senso comporterà che tale censura sarà condizionata dalla preventiva e tempestiva eccezione sollevata davanti agli arbitri, con l'effetto che la mancata rilevazione della nullità dovrà essere letta come rinuncia al diritto di contestare il legame⁽⁹⁾.

Non dobbiamo, infine, dimenticare che la dichiarazione ha lo scopo di mettere le parti in condizione di valutare l'opportunità o meno di ricusarlo. Tuttavia, è bene evidenziare che potrebbe crearsi una discrasia temporale tra l'eccezione di nullità della nomina (da

⁽⁸⁾ SPACCAPELO, *op. cit.*, p. 182.

⁽⁹⁾ Nel caso poi che il lodo venisse annullato per tale motivo, sarà poi configurabile una responsabilità civile per l'arbitro ai sensi dell'art. 813-ter c.p.c.

sollevarsi davanti agli arbitri nella prima istanza o difesa successiva la violazione, *ex art. 829, comma 2°, c.p.c.*) e l'istanza di ricusazione (che deve essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione *ex art. 815, comma 3°, c.p.c.*). Sarebbe opportuno disciplinare che la prima preceda la seconda, anche per gli eventuali effetti sospensivi che quest'ultima potrebbe causare sull'arbitrato ⁽¹⁰⁾.

3. — Accanto al tema del rafforzamento dell'imparzialità, la proposta ha come secondo obiettivo principale quello di riconoscere agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. L'intento è quello di una rinnovata meditazione sul tema, esigenza che deriva dal diritto comparato e dall'esperienza positiva di molti ordinamenti stranieri, in particolare europei, ove da tempo si riconosce agli arbitri il potere di concedere misure cautelari ⁽¹¹⁾. La commissione fa però alcune importanti specificazioni che possono essere così riassunte: *a)* tale potere deve essere conferito solo agli arbitri rituali; *b)* è esteso in maniera generale e non più circoscritto all'arbitrato societario in caso di sospensione delle delibere assembleari; *c)* è un potere limitato all'emanazione e non tocca la fase attuativa del provvedimento che resta sotto il controllo del giudice ordinario; *d)* è un potere concesso agli arbitri solo previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa violazione di legge; *e)* la strada cautelare giudiziaria viene mantenuta fino all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri; *f)* il provvedimento cautelare arbitrale è reclamabile avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1°, c.p.c. e per violazione dell'ordine pubblico ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ In questo modo, a séguito della presentazione dell'obiezione tempestiva, l'arbitro potrebbe rinunciare all'incarico. Qualora, invece, ad essa non segua la rinuncia dell'arbitro, la parte interessata potrà proporre nel termine previsto la ricusazione giudiziale, con ulteriori ripercussioni sull'arbitro e sulla sua credibilità.

⁽¹¹⁾ Sul tema, v. *ex multis*, ZUCCONI GALLI FONSECA-RASIA, *Arbitration Law in Italy*, Milano, 2020, p. 70 ss.

⁽¹²⁾ Viene, infatti, prescritto nel punto *c)* dell'art. 11 della proposta: « prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'ac-

Procediamo con ordine esaminando i singoli punti

a) L'esclusione dell'arbitrato libero si pone in linea con l'obiettivo generale del rafforzamento del ruolo e della natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questo modo, nonostante il comma 5° dell'art. 35 d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento anche alla possibilità che venga celebrato un arbitrato irrituale societario, si risolve indirettamente il problema se un simile arbitrato debba essere disciplinato dalla normativa speciale (e con essa reso possibile il potere cautelare degli arbitri) o dalla disciplina del diritto comune. La giurisprudenza si era espressa in entrambi i sensi, nonostante la dottrina fosse orientata principalmente nel secondo senso⁽¹³⁾.

La proposta dunque esclude che si possa postulare un potere cautelare in capo agli arbitri liberi chiamati a risolvere la lite attraverso una determinazione meramente contrattuale. In caso di convenzione per arbitrato irrituale, rimane comunque pienamente ammissibile, ai sensi dell'art. 669-*quinquies* c.p.c., la tutela cautelare avanti al giudice che sarebbe competente a conoscere il merito della lite *ex art. 669-quinquies* c.p.c.

b) L'intento della commissione è quello di estendere la concessione delle misure cautelari in tutte le diverse declinazioni. Viene, dunque, superata l'idea che il potere cautelare concedibile agli arbitri possa essere solo quello inibitorio, che in passato pareva essere l'unico che non si configurasse troppo audace, posto che le misure adottabili, quali le sospensive, non necessitavano di un'attuazione forzosa⁽¹⁴⁾. Così come viene meno ogni dubbio sull'ammissibilità delle sole misure di istruzione preventiva che, per alcuni, avrebbero potuto essere disposte anche dal giudice privato in corso

cettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, 1° comma, del c.p.c. e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario ».

⁽¹³⁾ In dottrina, per la soluzione negativa, BOVE, *La giustizia privata*, Milano, 2021, p. 372; SALVANESCHI, *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 638. In giurisprudenza negano che la disciplina speciale sia applicabile all'arbitrato irrituale, App. Torino, 8 marzo 2007, in *Giur. it.*, 2007, p. 906; Trib. Biella, 28 febbraio 2005, n. 102, in *Giur. it.*, 2006, p. 101; Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, in *Pluris*. In senso contrario, in Trib. Bari, 2 novembre 2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 223; Trib. Bari, 24 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 1468 e Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867, in *Riv. arb.*, 2011, p. 255.

⁽¹⁴⁾ BIAVATI, *Il procedimento nell'arbitrato societario*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 44.

di causa ⁽¹⁵⁾. Questi ultimi temi non suscitano più alcun interesse. Semmai si apre una nuova strada di riflessione: quella del superamento per gli arbitri del divieto generale ad ogni forma eccedente la mera cognizione, così da estendere l'ambito di loro operatività anche alle forme di tutela sommaria in generale ⁽¹⁶⁾. La nuova disposizione sembra, infatti, rendere l'arbitro (rituale) un soggetto giudicante in tutto e per tutto identico (almeno nella fase dichiarativa e di cognizione), per estensione e qualità di poteri, al giudice ordinario ⁽¹⁷⁾.

c) Nel testo della proposta, gli arbitri possono provvedere — adottando un provvedimento con forma di ordinanza — sugli aspetti di concessione della domanda e su tutti gli aspetti ad essa connessi, come la revoca, la modifica e le ipotesi di inefficacia *ex art. 669-novies c.p.c.* In questo modo, l'arbitro potrà revocare e/o modificare a séguito di mutamenti di circostanze, sia propri precedenti provvedimenti che, come giudice del merito, quelli emessi dal giudice statale prima dell'accettazione della nomina ⁽¹⁸⁾.

Quanto alla declaratoria di inefficacia, alcuni problemi potrebbero però sorgere in caso di mancato-tardivo inizio del giudizio di merito *ex art. 669-novies*, comma 1°, *c.p.c.*, qualora vi sia contestazione sull'inefficacia. In questo caso, si instaurerebbe un ordinario processo (però davanti agli arbitri) avente ad oggetto la lite sulla sussistenza della causa di inefficacia che prevede, secondo il dettato del codice vigente, una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi appellabile. Per evitare difficoltà applicative di una norma nata per il giudice statale, sarebbe opportuno che il legislatore delegato adatti e arricchisca in maniera più precisa la disciplina.

⁽¹⁵⁾ Cfr. LA CHINA, *L'arbitrato*⁴, Milano, 2011, p. 163.

⁽¹⁶⁾ Si potrebbero ripensare i divieti in arbitrato verso la tutela possessoria o verso il decreto ingiuntivo, la convalida di sfratto e le ordinanze anticipatorie di condanna. V., in tema, VILLATA, *Arbitrato e provvedimenti sommari*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 889; DANOVÌ, *Competenza cautelare e provvedimenti possessori*, *ivi*, 1995, p. 1115 ss.

⁽¹⁷⁾ In sostanza, già prima della proposta normativa, secondo alcuni (DANOVÌ, *L'arbitrato. Una giurisdizione su misura*, Milano, 2020, p. 298), ponendo al centro l'obiettivo di effettività della tutela giurisdizionale, da applicarsi anche in arbitrato, potevano essere dissipate anche le ultime ritrosie verso l'ammissibilità del potere cautelare degli arbitri.

⁽¹⁸⁾ Al pari, stabilisce l'art. 1468, par. 2, *c.p.c.* francese: «Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée».

Rimane, infine, di competenza del giudice statale — oltre per espressa previsione la fase di reclamo (di cui parleremo tra breve) — la fase di attuazione del provvedimento: dal conferimento dell'esecutività all'ordinanza (da effettuarsi, direi, attraverso lo strumento dell'art. 825 c.p.c.), al suo controllo nei molteplici aspetti previsti dall'art. 669-*duodecies* c.p.c., che dovrebbero essere risolti dal giudice ordinario individuato o ai sensi dell'art. 26 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 669-*quinquies*. Su questa duplicità di soluzioni, il legislatore delegato dovrà espressamente intervenire.

d) Quanto alle condizioni per concedere il cautelare, la proposta si pone in controtendenza rispetto al passato e adotta una soluzione alquanto macchinosa, che potrà far riflettere anche sul successo che avrà nella pratica il nuovo istituto. Quanto al primo profilo, va detto che la commissione non ha adottato la soluzione avanzata dal progetto elaborato dalla commissione Alpa del 2016⁽¹⁹⁾, che prevedeva la possibilità di derogare al divieto stabilito dall'art. 818 c.p.c. in occasione di una previsione di un regolamento di arbitrato amministrato⁽²⁰⁾. L'idea era di intervenire direttamente sull'art. 832 c.p.c., stabilendo che solo in presenza di un'istituzione che amministri l'arbitrato vi fossero quelle garanzie di serietà ed affidabilità della procedura arbitrale per consentire agli arbitri l'esercizio di tale potere⁽²¹⁾. La commissione decide, invece, di non seguire tale strada, ma apre ad un generale potere cautelare, estendendolo anche agli arbitrati *ad hoc*, senza distinzioni. Tuttavia — e qui sta il secondo interessante profilo — fa subito un passo indietro: l'istituto viene condizionato al concorde ed espresso consenso di tutte le parti (manifestato nella convenzione arbitrale o in atto successivo) oppure all'espresso permesso di una previsione di legge (come avviene

⁽¹⁹⁾ Si tratta del disegno di modifica della disciplina dell'arbitrato predisposto dalla "Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato", presieduta dal prof. Guido Alpa, costituita dal ministro Andrea Orlando con d.m. 7 marzo 2016.

⁽²⁰⁾ In altri termini, qualora le parti avessero ritenuto di far rinvio ad un regolamento di un'istituzione arbitrale che prevedesse di conferire poteri cautelari agli arbitri, questi avrebbero potuto concederli.

⁽²¹⁾ Sul tema, per approfondimenti, ODORISIO, *Poteri cautelari agli arbitri: la proposta della Commissione Alpa*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 104 ss.; ID., *Osservazioni sul conferimento di poteri cautelari agli arbitri*, in AA.VV., *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Bologna, 2019, p. 495 ss.

per l'arbitrato societario, che in questo non verrebbe toccato dalla riforma) (22). Trattasi queste ultime di circostanze che, salvo il caso in cui l'applicabilità cautelare venga prevista per legge o disciplinata dai regolamenti d'arbitrato amministrato (e dunque venga recepita dalla volontà delle parti che a questi rinviano), limiteranno non poco l'applicabilità dell'istituto, e dunque il suo successo, essendo alquanto diffuso nella pratica che accordi consapevoli tra le parti sono difficili da raggiungere anche in campo arbitrale (si pensi, al caso dell'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto *ex art.* 829, comma 3°, c.p.c., disposizione nella pratica poco utilizzata).

e) Il progetto fornisce poi una soluzione univoca sui rapporti cautelari giudice-arbitro ove la giurisprudenza era divisa (23). La volontà è di vedere esercitato il potere cautelare del giudice statale solo nella fase che intercorre tra la proposizione della domanda arbitrale e il momento in cui il collegio arbitrale è costituito ed è in grado provvedere. Viene, dunque, mantenuta una competenza del giudice ordinario competente a decidere nel merito *ex art.* 669-ter anteriormente all'instaurazione del processo arbitrale.

A ben vedere è lecito chiedersi se si tratta di competenza esclusiva o concorrente. La proposta sul punto non è chiara. Sarei favorevole alla seconda soluzione anche in virtù del fatto che comunque recenti regolamenti di arbitrato amministrato prevedono delle procedure arbitrali d'urgenza che permettono di ottenere un provvedimento d'urgenza in tempi analoghi, se non anche più rapidi, rispetto a quelli dell'autorità giudiziaria ordinaria (24). In

(22) Conformemente a questa disposizione, ritengo che le parti possano anche limitare gli arbitri ad emettere solo alcune misure cautelari.

(23) Nel senso che, in caso di clausola compromissoria statutaria per arbitrato, spetti esclusivamente agli arbitri la cognizione cautelare in materia di sospensione dell'efficacia della delibera: Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in *Soc.*, 2010, p. 1510; Trib. Catania, 14 ottobre 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 1475; Trib. Milano, 4 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2006, II, 1128. Diversamente, per una possibile concorrenza tra i poteri cautelari degli arbitri e del giudice, Trib. Milano, 19-20 settembre 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 371; Trib. Napoli, 6 febbraio 2012, in *Società*, 2012, p. 563; Trib. Milano, 17 marzo 2009, in *Riv. arb.*, 2009, p. 311 ss.

(24) V. Per esempio, l'art. 44, comma 3°, regolamento della Camera arbitrale di Milano che prevede che: «L'arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste». Sul punto, AA.VV., *Commentario pratico al Regolamento della Camera arbitrale di Milano*, Milano, 2021, p. 183 ss.

questo modo, l'Italia si allineerebbe in parte anche con la soluzione francese che, riconoscendo il potere cautelare degli arbitri, prevede una competenza concorrente dell'organo giudiziario finché il collegio arbitrale non si sia costituito ⁽²⁵⁾.

f) A completamento del quadro, la proposta riserva al giudice ordinario il reclamo sul provvedimento cautelare. In questo modo, la commissione intende anche abrogare il divieto normativo dell'art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 5 del 2003 che prevede, per l'arbitrato societario statutario, che la sospensione della delibera sia disposta dagli arbitri «con ordinanza non reclamabile». Con riguardo a tale norma erano stati, in passato, anche sollevati dubbi di costituzionalità, in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione emesso dal giudice statale è al contrario generalmente reclamabile ⁽²⁶⁾.

L'ordinanza cautelare (che decide in maniera positiva o negativa sull'istanza di concessione della misura) dunque diventa reclamabile nei quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza in qualunque arbitrato e seguirà il procedimento disciplinato dall'art. 669-terdecies, commi 3°, 4° e 5°. Si viene quindi ad instaurare un subprocedimento cautelare all'interno dell'arbitrato.

Aggiungo che rimane ferma, oltre la revoca, la possibilità di reiterare l'istanza cautelare avanti gli arbitri sulla base di elementi nuovi che possano indurre gli arbitri ad un ripensamento *ex art.* 669-septies c.p.c. In questo quadro, qualora venga adito prima della costituzione il giudice statale, si deve ritenere che gli arbitri possano comunque concedere per motivi sopravvenuti una misura cautelare negata in precedenza dal tribunale.

Uno dei profili di novità risiede nel fatto che dall'esame dei motivi di censura, emerge che il reclamo non ha natura devolutiva:

⁽²⁵⁾ Prevede infatti l'art. 1449 c.p.c.: «L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage».

⁽²⁶⁾ Così VILLA, *Arbitrato rituale e sospensione delle decisioni sociali*, Milano, 2007, p. 194 ss.

la commissione evidenzia che l'ordinanza è annullabile per tutti i motivi (e solo quelli) di annullamento del lodo aggiungendo quale unico caso di violazione di legge quello della contrarietà alle disposizioni di ordine pubblico. Penso che tale limite — ma sul punto la proposta tace e sarebbe necessaria una specificazione del legislatore delegato — non debba applicarsi, invece, in caso di arbitrato societario, essendo in quel caso sindacabile il lodo anche per violazione generica di norme di diritto *ex art. 36, d.lgs. n. 5 del 2003*, censura che, dunque, dovrà applicarsi anche in sede di reclamo dell'ordinanza.

In conclusione, con la riforma si sono volute fare proprie le conclusioni che in passato qualcuno aveva già evidenziato ovvero che, in chiave di maggior efficienza procedimentale, fosse meglio attribuire il potere cautelare a chi deve decidere il merito, diminuendo, in questo modo, la probabilità di decisioni dissonanti tra diverse fasi del giudizio ⁽²⁷⁾.

4. — Alcune modifiche rilevanti, o meglio una precisazione a fronte delle diversità delle soluzioni offerte in dottrina e giurisprudenza, vengono effettuate dalla commissione in materia di lodo estero e di arbitrato transazionale.

Quanto all'arbitrato estero, viene conferita in maniera esplicita «l'esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna» ⁽²⁸⁾. Si valorizza così il profilo dell'immediata esecutività del lodo straniero a séguito dell'ordinanza presidenziale.

Com'è noto il procedimento di delibazione si svolge senza contraddittorio e termina con la pronuncia di un decreto sommariamente motivato contro il quale è ammessa opposizione per i motivi e nelle forme di cui all'art. 840 c.p.c. ⁽²⁹⁾.

Il nodo da sciogliere è conosciuto. Dopo la riforma del 1994, che ha introdotto gli artt. 839 e 840 nel codice, gli interpreti hanno discusso sull'efficacia del decreto che, accogliendo il ricorso, ha

⁽²⁷⁾ Così CARPI, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 412.

⁽²⁸⁾ Così stabilisce la lett. b) dell'art. 11 della proposta.

⁽²⁹⁾ Si esprime sulla sommarietà della motivazione del decreto, BIAVATI, *Sub art. 839*, in CARPI (a cura di), *Arbitrato*, Bologna, 2016², p. 1071.

riconosciuto il lodo straniero. Nel silenzio del codice sul punto si era posto il problema di verificare se, in virtù di tale decreto, il lodo fosse immediatamente esecutivo ⁽³⁰⁾ ovvero se dovesse attendersi la sentenza di rigetto dell'opposizione o, in alternativa, l'inutile decorso del termine per proporla ⁽³¹⁾, o ancora, se seguendo un'impostazione intermedia, il lodo, pur non acquisendo immediata esecutività con il riconoscimento, potesse comunque acquisire tale efficacia in applicazione analogica dell'art. 642 c.p.c. ⁽³²⁾ o dell'art. 648 c.p.c. ⁽³³⁾.

Con tale proposta normativa, la commissione opta per la soluzione meno utilizzata in giurisprudenza e condivisa da parte della dottrina che prendeva spunto dal fatto che la convenzione di New York del 1958 (di cui gli artt. 839 e 840 c.p.c. sono la diretta applicazione) richiede che le condizioni per il riconoscimento del

⁽³⁰⁾ App. Catanzaro 25 marzo 1996, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1998, p. 799; FUMAGALLI, Sub art. 839, in TARZIA-LUZZATTO-E.F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, n. 25, Padova, 1995, p. 274; LA CHINA, *L'arbitrato*, Milano, 2011⁴, p. 309; ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'esecutorietà del lodo straniero in pendenza di opposizione*, in *Riv. arb.*, 1997, p. 345; ZUCCONI GALLI FONSECA-RASIA, *Arbitration Law*, cit., p. 154.

⁽³¹⁾ Nel qual caso la relativa dichiarazione di esecutività sarà regolata dall'applicazione analogica dell'art. 647; in questo senso, BIAVATI, Sub art. 839 c.p.c., in CARPI (a cura di), *op. cit.*, p. 1072; AULETTA, *L'efficacia in Italia dei lodi stranieri*, in VERDE (a cura di), *Diritto dell'arbitrato*, 2005, p. 559 ss.; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, 2012, p. 763; CICONI, *Lodi stranieri (riconoscimento ed esecuzione)*, in AA.VV., *Dizionario dell'arbitrato*, Torino, 1997, p. 315; VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2021, p. 241; App. Bologna, 27 maggio 1996, in *Riv. arb.*, 1997, p. 345; App. Firenze, 17 maggio 2005, in *Riv. arb.*, 2006, p. 127 ss.

⁽³²⁾ BRIGUGLIO, Sub art. 839 c.p.c., in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, p. 284.

⁽³³⁾ AULETTA, *op. cit.*, p. 561; SALVANESCHI, *Arbitrato*, cit., p. 1009; App. Milano, (ord.) 5 dicembre 2006, in *Corr. merito*, 2006, p. 705, secondo cui «durante il procedimento di opposizione la parte opposta può comunque ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c., con la conseguenza che il lodo straniero può ricevere in tal caso una esecutorietà anticipata, anche se non in virtù di una decisione del Presidente resa prima della proposizione dell'opposizione monitoria, ma appunto durante il giudizio di opposizione avanti la Corte di appello ai sensi del disposto del suddetto art. 648 c.p.c., possibilità di anticipazione della tutela esecutiva che, tra l'altro, contribuisce anche a garantire l'osservanza del fondamentale vincolo della convenzione di New York sul tendenziale parcellismo, quanto ad effettività, dei sistemi di riconoscimento dei lodi interni e stranieri». Cfr. anche App. Genova, 21 giugno 2006, in *Dir. comm. int.*, 2009, p. 683; App. Milano, 24 marzo 1998, in *Giur. it.*, 1999, p. 533; App. Milano, 9 luglio 1996, in *Pluris; contra* App. Firenze, (ord.) 17 maggio 2005, *Riv. arb.*, 2006, p. 127; App. Milano, 12 luglio 1995, in *Corr. giur.*, 1997, con nota adesiva di CONSOLO.

lodo straniero non siano più onerose rispetto a quelle per l'*exequatur* interno ⁽³⁴⁾.

Seguendo tale tesi, prenderà anche vigore la tesi della possibilità della richiesta di sospensione del decreto in applicazione analogica dell'art. 649 c.p.c., ipotesi sospensiva che deve aggiungersi a quella diversa nella *ratio* e nei presupposti espressamente prevista dal comma 4° dell'art. 840 c.p.c., la quale legittima la parte ricorrente a chiedere alla Corte d'appello la sospensione del procedimento di *exequatur*, in attesa che si concluda il giudizio di annullamento o di sospensione del lodo di fronte all'autorità giudiziaria straniera competente ai sensi del precedente comma 3°, n. 5 ⁽³⁵⁾.

Quanto all'arbitrato con profili internazionali, la commissione evidenzia che, nel caso di decisione secondo diritto, sussiste «il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile» ⁽³⁶⁾. L'intento è quello di recuperare in parte la disposizione sulla determinazione della legge applicabile al merito della lite che è stata vigente dal 1994 al 2006, anno in cui il legislatore ha abrogato, tra l'altro, la disciplina speciale sull'arbitrato internazionale e con essa l'art. 834 c.p.c., lasciando solo nell'art. 822 c.p.c. l'addentellato normativo per la determinazione del metro di giudizio. Va a proposito ricordato che l'art. 834 c.p.c. stabiliva che le parti avevano «facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità»; cui seguiva il dettato

⁽³⁴⁾ Tuttavia, per l'efficacia dei capi costitutivi e di annullamento, bisognerà comunque attendere che il decreto di *exequatur* non sia più impugnabile per decorso dei termini per l'opposizione, oppure che la sentenza di opposizione, con cui viene accordato il riconoscimento, non sia più impugnabile con ricorso per cassazione.

⁽³⁵⁾ In tal caso la norma autorizza la Corte d'appello a disporre che venga prestata un'idonea garanzia dell'altra parte. La sospensione del giudizio di opposizione è rimessa alla discrezionalità della Corte, la quale nell'esercizio di tale potere, valuterà in primo luogo la presumibile fondatezza ovvero la manifesta pretestuosità della richiesta di annullamento o sospensione del lodo inoltrata alla competente autorità giudiziaria dello Stato di provenienza (così, BRIGUGLIO, *op. ult. cit.*, p. 300; App. Milano, 21 luglio 1998, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1999, p. 78, non ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero qualora nello Stato del giudizio *a quo* penda ricorso per cassazione ai fini di annullare o sospendere il lodo stesso e ci siano già state due pronunce di merito sfavorevoli all'istante).

⁽³⁶⁾ Così stabilisce il punto *d*) dell'art.11 della proposta.

secondo cui «se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato».

La commissione ribadisce l'importanza dell'autonomia della volontà delle parti nella scelta delle norme da applicare, tuttavia ne amplia l'ambito: le parti, infatti, non solo possono scegliere direttamente la legge applicabile, ma possono indicare agli arbitri anche il criterio attraverso cui individuare l'ordinamento da applicare alla lite: il che vuol dire, determinare la legge applicabile attraverso l'indicazione di un metodo conflittuale (per esempio, tramite regole di conflitto che gli arbitri giudicheranno più strettamente collegate al caso) ovvero attraverso un metodo di *voie directe* (per esempio, tramite la legge ritenuta più appropriata al caso concreto). In questo modo, deve leggersi la dicotomia «indicazione e scelta» presente nella proposta della commissione: “indicazione” del modo con cui determinare la legge e “scelta” della legge applicabile. Una lettura diversa della proposta non aggiungerebbe nulla di più rispetto a quanto fino ad oggi disciplinato dall'art. 822 c.p.c.

Non condivido il tenore della proposta. Sono dell'idea che forse sarebbe stato meglio recuperare in maniera espressa la scelta effettuata dal legislatore del 1994 che optava, nel caso della mancanza di scelta delle parti, l'applicazione del *test* del “collegamento più stretto” (o della vicinanza), criterio che ancora oggi, secondo alcuni, deve essere evinto — e a mio parere correttamente — in via interpretativa⁽³⁷⁾. Questo probabilmente era l'inciso che più urgentemente avrebbe dovuto essere inserito dalla commissione per dissipare le possibili incertezze interpretative.

5. — Da ultimo, la commissione ha modo di sottolineare alcune ulteriori modifiche.

Tra queste emerge la necessità di allineare il termine lungo per l'impugnazione del lodo con quello per l'appello delle sentenze, modifica dimenticata nella novella del 2006. Intervenendo sull'art. 828 c.p.c. si viene a convertire l'attuale termine annuale in termine

⁽³⁷⁾ A fronte dell'applicazione (ancora oggi) nel nostro ordinamento del metodo conflittuale in forza del principio di prossimità dettato dall'art. 4 del regolamento Ce n. 593 del 2008 (c.d. Roma 1). Sul tema, BRIGUGLIO, *La dimensione transazionale dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 682; LUPOLI, *Quel che resta dell'arbitrato con elementi di estraneità*, in questa rivista, 2009, p. 1339.

semestrale, decorrente sempre dall'ultima sottoscrizione, in una prospettiva, come evidenziato dalla commissione, di maggiore uniformazione del regime di impugnazione avverso due provvedimenti che hanno effetti equivalenti ⁽³⁸⁾.

Ulteriore modifica avanzata, infine, è quella di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e ordinario e viceversa ⁽³⁹⁾. Il tema ha un sapore antico ⁽⁴⁰⁾. L'intento sembra quello di inserire una espressa disposizione, sulla scorta dell'art. 59 l. n. 69 del 2009, che disciplina le modalità della trasmigrazione che la Consulta aveva valorizzato con la nota sentenza n. 223 del 2013 ⁽⁴¹⁾. La proposta di modifica consegna però al futuro legislatore delegato una norma in bianco: non propone infatti la soluzione di alcune difficoltà di coordinamento generale del passaggio come il permanere delle esclusioni nel meccanismo di trasferimento degli artt. 42, 45, 48 e 295 c.p.c. ⁽⁴²⁾ A tal proposito, forse sarebbe stato necessario riflettere "a monte" e anche in maniera più sistematica sul peculiare rapporto di competenza tra arbitro e giudice ordinario ⁽⁴³⁾, salvo che il legislatore delegato decida repentinamente di uniformarsi alla soluzione (peraltro alquanto farraginoso e forse pericoloso) già offerta dall'art. 1 l. n. 162 del 2014 per l'arbitrato c.d. forense.

Infine, la commissione si propone di inserire nel codice di procedura civile le norme relative all'arbitrato societario ⁽⁴⁴⁾. Trat-

⁽³⁸⁾ Recita il punto *e*) dell'art. 11 della proposta: «ridurre a sei mesi il termine c.d. lungo per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, allineandolo al termine c.d. lungo previsto per l'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario in materia civile».

⁽³⁹⁾ Così la lett. *g*) dell'art. 11 della proposta.

⁽⁴⁰⁾ Non deve meravigliare che nello schema di disegno di legge delega al governo recante «disposizioni per l'efficienza del processo civile», diramato dalla Presidenza del consiglio il 18 novembre 2014, si legga all'art. 1, comma 2°, punto 5.a) che l'intento del legislatore è puntare a potenziare, tra l'altro, l'istituto dell'arbitrato, «anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato [...]». Mi permetto di rinviare a RASIA, *Giudice e arbitro nell'epoca delle riforme in cantiere*, in questa rivista, 2015, p. 299 ss., spec. p. 301.

⁽⁴¹⁾ RASIA, *La parziale incostituzionalità dell'art.819-ter, comma 2°, c.p.c.: una decisione attesa*, in questa rivista, 2014, p. 291 ss.

⁽⁴²⁾ Su questo tema, RASIA, *Sub art. 819-ter c.p.c.*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario al c.p.c.*, Padova, 2018, pp. 3094-3095.

⁽⁴³⁾ Rapporto che, secondo alcuni, è di giurisdizione (BOVE, *La giustizia privata*, cit., p. 84).

⁽⁴⁴⁾ Così la lett. *f*) dell'art. 11 della proposta: «prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento,

tasi di una previsione non solo di risistemazione organica della materia, a séguito dell'abrogazione della totalità delle altre norme inserire nel d.lgs. n. 5 del 2003 a séguito della scomparsa del rito societario, ma anche con la finalità, accorpando la disciplina con quella di diritto comune, di evitare la proliferazione di riti arbitrali speciali, che creano incertezza tra gli operatori e tra gli interpreti ⁽⁴⁵⁾.

6. — I risultati in materia di arbitrato cui è giunta la commissione possono complessivamente condividersi. D'altra parte, al di là di alcuni aggiustamenti di contorno, il cuore delle riforme si muove attraverso due importanti direttrici: l'introduzione della dichiarazione di imparzialità degli arbitri e l'attribuzione a quest'ultimi del potere cautelare, riforme che mancavano nel nostro ordinamento per allineare la nostra disciplina a quella dei maggiori Stati europei. Ma forse la strada dell'introduzione cautelare in arbitrato è ancora piena di ostacoli: la presenza dell'accordo delle parti limiterà molto il suo ricorso (salvo nell'arbitrato amministrato).

Much ado about nothing? È molto probabile, almeno per l'arbitrato di diritto comune. Forse l'unico a guadagnarci è l'arbitrato societario che recupera la possibilità del reclamo, da più parti invocato. Si tratta, peraltro, di una riforma che, per quanto riguarda l'arbitrato, è quasi "a costo zero" e che non dovrebbe appesantire ulteriormente il lavoro degli organi giudiziari, se non nel caso dell'apertura al reclamo cautelare.

Per concludere, penso che alla fine la commissione sia stata giustamente, per quanto riguarda il tema arbitrale, alquanto cauta ed abbia scelto di non intraprendere la strada di una vera e propria quarta riforma: abbia dunque solo "aggiustato il tiro" nell'ambito di una delega circoscritta conferita per intervenire solo su alcune aporie del nostro ordinamento, evitando di stravolgere norme che sono state introdotte solo tre lustri fa e che si stanno ancora sedimentando nella pratica.

l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera».

⁽⁴⁵⁾ Lo evidenziava già ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub *art. 34*, in CARPI (a cura di), *Arbitrati speciali*², Bologna, 2016, p. 71 ss., con ampie riflessioni sul punto.

Non abbiamo bisogno di un'ulteriore riforma per potenziare l'utilizzo dell'arbitrato. Semmai — mi si permetta — le strade sono altre: quest'ultimo obiettivo lo avremmo potuto raggiungere attraverso un potenziamento degli incentivi fiscali, eliminando, da un lato, il perdurare dell'equiparazione alla sentenza della misura della tassazione dell'imposta di registro e, dall'altro, introducendo forme di detassazione per le parti che scelgono la giustizia privata (come un reale — e non fittizio — credito di imposta) ⁽⁴⁶⁾. Ma questi profili non erano quelli che il Governo richiedeva nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per ottenere i fondi europei.

Ben vengano, allora, modifiche del codice “in punta di penna”, che mantengano integro l'impianto oggi vigente.

⁽⁴⁶⁾ Non come è avvenuto per l'arbitrato c.d. forense (decreto del Ministero della giustizia 23 dicembre 2015, modificato dal d.m. 30 marzo 2017) dove è stato previsto un (risibile) credito d'imposta fino alla concorrenza di euro 250, commisurato al compenso versato agli arbitri o all'avvocato.